



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO COLLABORAZIONI ESTERNE E RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B

CODICE CONCORSO 2022RTDB013

LA RETTRICE

D.R. n. 2855/2022 del 17.10.2022

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, «*nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro*»;
- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ai sensi



del quale, «L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto»;

- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- l'art. 24, comma 9-ter, della medesima Legge n. 240/2010, così come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. f-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, con il quale viene definito il regime dei congedi obbligatori di maternità delle ricercatrici a tempo determinato di tipologia B;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e, in particolare: l'art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università» e l'art. 1, comma 401, lett. a), il quale dispone che «A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,



lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università»;

- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi e, in particolare, l'articolo 6 comma 5-sexies, il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui all'art. 1, co. 401, della l. 145/2018 “è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università” (...) e il comma 5-septies del medesimo articolo,: “Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il D.M. 14 maggio 2020, n. 83, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto, il quale dispone che «Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022»;
- l'art. 2, comma 3, del predetto decreto, il quale dispone che “le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori di tipo b), da effettuare non oltre il 30 novembre dell'anno successivo al termine stesso, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. B”.
- la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sono stati assegnati 89 posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2021 pari ad euro 5.344.436,00;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. f), f-bis) e f-ter);



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 323 del 31.12.2020, con il quale sono stati disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli adeguamenti contributivi per il personale non contrattualizzato;
- il D.M 16 aprile 2021, n. 374, il quale dispone che: *“I termini per la presa di servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 (prot. n. 83) e 16 novembre 2020 (prot. n. 856), sono così modificati:*
 - a) *all’art. 2, comma 1, del d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 83), le parole: “dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”;*
 - b) *all’art. 2, comma 1, del d.m. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), le parole: “dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”;*
- lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021, con il quale è stato emanato il del Regolamento Unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati modificati e integrati i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017 ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche;
- la delibera del Senato Accademico n. 38/21 del 02.03.2021, con la quale sono stati confermati i criteri di assegnazione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente per l’anno 2021, di cui alle delibere del Senato Accademico n. 44 del 7 marzo 2017 e n. 317 del 10 dicembre 2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/20 del 25.06.2020, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente e alcune delle posizioni attribuite sono state vincolate, ai fini della riduzione della sofferenza didattica, a specifici Settori scientifico-disciplinari;
- le note con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle suddette risorse;
- la delibera del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del 29.03.2021;
- il D.R. n. 1766/2021 dell’01.07.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 59 del 27.07.2021, con il quale è stata indetta ai sensi dell’allora vigente art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura per il Settore concorsuale 08/E2 - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/18 (codice procedura 2021RTDB018);
- la delibera del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del 09.09.2021;
- il verbale del 21.09.2021 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
- il D.R. n. 2764/2021 del 26.10.2021 di nomina della Commissione giudicatrice;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438/21 del 20.12.2021 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2022;



- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 439/21 del 20.12.2021 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2022/2024;
- i verbali e la relazione finale riassuntiva della Commissione giudicatrice pervenuti in data 12.01.2022 ed acquisiti al protocollo universitario in data 28.01.2022 prot. n. 8328/2022;
- il D.R. n. 352/2022 del 07.02.2022 di approvazione atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B, per il Settore concorsuale 08/E2 - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/18, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura (codice concorso 2021RTDB018);
- il contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato da ricercatore di tipologia B, stipulato dal vincitore della procedura in data 15.03.2022 ed acquisito al protocollo con n. 26498 del 17.03.2022, Repertorio n. 262/2022;
- la nota prot. 38801 del 22.04.2022, con la quale il vincitore della procedura ha comunicato di recedere dal contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 08/E2 - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/18;
- la nota prot. 40932 del 28.04.2022, con la quale il Direttore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura ha richiesto la riassegnazione della posizione per il medesimo settore scientifico disciplinare ICAR/18;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2022 con il quale sono stati disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli adeguamenti contributivi per il personale non contrattualizzato;
- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, il comma 6-terdecies dell'art. 14 (Disposizioni in materia di Università e ricerca), che dispone: *"Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché' all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo."* Ai fini del presente bando, pertanto, ogni riferimento alle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è da intendersi riferito al testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150).
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 212/22 del 26.05.2022, con la quale è stata riattribuita al Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura, la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per l'SSD ICAR/18, bandita con D.R. n. 1766/2021 dell'01.07.2021 (codice procedura 2021RTDB018);



- la nota prot. 52238 del 01.06.2022, con cui si è proceduto a comunicare al Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura la riattribuzione della suddetta posizione, a gravare sulle risorse di cui al DM n. 83/2020;
- la delibera del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura del 24.06.2022;
- il D.R. n. 2322/2022 del 29.07.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 69 del 30.08.2021, con il quale è stata indetta ai sensi dell'allora vigente art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura per il Settore concorsuale 08/E2 - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/18;
- la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27.02.2018 con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
- la Disposizione Direttoriale n. 3592/2019 del 08.10.2019 con cui è stata modificata la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27.02.2018 con riferimento ad un componente della Commissione giudicatrice per l'effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
- la Disposizione Direttoriale n. 570/2021 del 12.02.2021 con cui è stata modificata la regolamentazione delle modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei Professori di I e II fascia;
- la delibera del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura del 06.10.2022;
- il verbale dell'11.10.2022 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva.

DECRETA

Art. 1

È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura - Facoltà di Architettura.

N. posti 1

Settore concorsuale: 08/E2

Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/18

Componenti effettivi

Benedetti Simona - Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma

Rocco Giorgio - Professore Ordinario - Politecnico di Bari

Giustina Irene Italia Costantina - Professore Associato - Università degli Studi di Brescia



Componenti supplenti

Barelli Lia - Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma

Castagnaro Alessandro - Professore Ordinario - Università degli Studi di Napoli Federico II

Benelli Francesco - Professore Associato - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Art. 2

I candidati possono presentare alla Rettrice istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di nomina delle Commissioni sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento delle Commissioni, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art. 3

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 4

I componenti effettivi delle suindicate Commissioni giudicatrici non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del presente decreto di nomina.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to digitalmente

LA RETTRICE